

## PROCEDURE CONCORSUALI

### TIPOLOGIE DI CONCORDATO PREVENTIVO

Tra le caratteristiche di maggior rilievo introdotte dal Legislatore nel nuovo concordato preventivo vi è senza dubbio la flessibilità che lascia al debitore la più ampia libertà di contenuto della proposta. Il concordato può pertanto contenere una amplissima variante di proposte e di strumenti idonei a consentirne la formulazione. Vi sono però alcuni aspetti che sono essenziali in una proposta di concordato preventivo quali l'indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione della proposta; tali modalità dovranno essere compatibili con le norme giuridiche e non manifestare una assoluta e manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre la proposta dovrà rispettare i vincoli derivanti dal grado privilegiato dei creditori e la par condicio all'interno di una stessa classe e dovrà soddisfare la causa concreta del concordato, costituita dal superamento della situazione di crisi dell'imprenditore ed il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato.

Il Tribunale dovrà valutare se il piano sia manifestamente non in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre rimangono estranee al suo giudizio le ragioni di insuccesso del concordato, la cui valutazione spetta invece in via esclusiva ai creditori.

Solitamente si fa riferimento a due tipi di possibili tipologie di concordati: liquidatorio o con continuità aziendale.

Il concordato liquidatorio è quello più semplice e tradizionale che prevede la vendita atomistica di tutti i beni aziendali ed è regolato dall'art. 182 L.F. Nel concordato con cessione dei beni "puro", comunque, l'imprenditore assume l'obbligo di porre a disposizione dei creditori l'intero patrimonio dell'impresa, senza garantire il pagamento dei crediti in una misura percentuale prefissata. L'indicazione della percentuale di soddisfacimento potrà quindi ritenersi necessaria, ma al solo fine di consentire ai creditori di valutare la convenienza della proposta, nonché la sua fattibilità economica.

Il concordato in continuità rappresenta invece una delle maggiori novità introdotte con la riforma delle procedure concorsuali del 2012 ed è regolato dall'art. 186-bis L.F. La formulazione della norma che definisce la continuità aziendale è però ambigua e lascia spazio a dubbi interpretativi che tuttora permangono. In precedenza, la continuità (pur ammessa, ma non disciplinata da norme specifiche) presupponeva la prosecuzione dell'attività solo da parte dell'imprenditore in stato di crisi. Ora possono invece distinguersi le ipotesi di continuità diretta (in cui la prosecuzione dell'attività di impresa avviene da parte del debitore), a sua volta disposta in totale od invece parziale (in cui si prevede la liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa), dalle ipotesi di c.d. continuità indiretta in cui si prevede che l'azienda in esercizio venga ceduta a terzi o conferita in una o più società, a sua volta distinguendosi l'ipotesi di esercizio temporaneo (prima della cessione o del conferimento) diretto da parte del debitore, od invece indiretto da parte di terzi.

Le forme di concordato possono integrarsi nelle più varie modalità, portando così alla nascita di concordati c.d. "misti" che non possono essere definiti né totalmente liquidatori né totalmente con continuità aziendale. Ed è questa terza categoria ad essere quella di gran lunga più utilizzata, quella che permette al debitore di modellare al meglio la proposta assecondando al meglio l'esigenza di offrire il maggior soddisfacimento ai creditori.

Quanto esposto rende evidente che la configurabilità di concordati che combinino continuità aziendale e liquidazione di beni è quella che meglio è in grado di esprimere la volontà del Legislatore di permettere al debitore di adattare il piano alle caratteristiche della società, consentendo così la maggior valorizzazione del patrimonio aziendale residuo.

*Per qualsiasi ulteriore informazione preghiamo di rivolgersi all'**Ufficio Fiscale** di Apindustria Brescia:  
Tel. 030 23076 - Fax. 030 2304108 - [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it).*

Brescia, 20 maggio 2015

Aderente a: